

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 132

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1992

Norme sulle domande di partecipazione a pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione è la risultante di due dolorose constatazioni di ordine generale:

1) il numero degli aspiranti ad una qualsivoglia occupazione è di gran lunga superiore ai posti di lavoro disponibili;

2) la maggioranza degli aspiranti al pubblico impiego appartiene alle famiglie italiane meno abbienti.

Tali fenomeni assumono, poi, proporzioni impressionanti nel campo della disoccupazione intellettuale, sia umanistica sia tecnica: fenomeni questi che essenzialmente interessano la disoccupazione giovanile.

Basti andare con la memoria alle recenti notizie stampa relative alla requisizione di stadi per far svolgere i concorsi, e al «Guinness» dei primati in materia continuamente da aggiornare!

In realtà, a monte di poche decine di posti disponibili, vengono inoltrate migliaia di domande di partecipazione che in stragrande maggioranza non avranno alcuna speranza di conseguire esito positivo!

Si pensi che queste domande debbono essere redatte in carta bollata e che anche la documentazione eventualmente richiesta va esibita in carta bollata, con una spesa che mediamente oscilla dalle 30.000 alle 50.000 lire (quando vi è anche da corrispondere la tassa di partecipazione); ovvia-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente il tutto da aggiungere a spese postali, di viaggio, di soggiorno, eccetera!

Con queste cifre si comprende facilmente come l'imposta di bollo, tenendo presente il gran numero di disoccupati e le decine di domande che ciascuno di loro, in media, presenta nel corso di un anno, raggiunga cifre dell'ordine di miliardi, che fanno ritenere, in questo caso, l'imposta di bollo come una «imposta sulla disoccupazione» o, meglio, una «imposta sulla speranza» che va a gravare insopportabilmente sui nuclei familiari meno abbienti i quali spesso hanno più componenti aspiranti ad un posto di lavoro.

Per quanto innanzi, ci proponiamo, con questo nostro disegno di legge, di concretizzare l'articolo 3 della Costituzione repubblicana che prevede il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini. Infatti, l'approvazione di questa nostra iniziativa legislativa, oltre a rendere per le nuove generazioni

più accessibile e meno onerosa la partecipazione ai concorsi, riequilibrerà la disparità attualmente esistente tra i più abbienti e i meno abbienti; disparità che, tuttora e purtroppo, costringe questi ultimi (e solo questi!) a limitare, a causa di mezzi finanziari, il numero delle domande da presentare per ottenere una occupazione: si pensi al caso delle domande per le supplenze negli istituti di istruzione!

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, inoltre ed infine, aveva, nella previsione degli atti esenti dall'imposta di bollo, quella in favore delle persone non abbienti. Ma, nel mentre la ricerca del posto di lavoro, in questi ultimi anni è diventata sempre più spasmodica ed impegnativa, tale previsione di esenzione dal bollo, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata vanificata, sicchè da dieci anni è lettera morta!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, non sono soggette alla imposta di bollo le domande, e i relativi documenti che le completano, presentate da iscritti alle liste di collocamento, attestate dall'Ufficio stesso, per la partecipazione ai concorsi banditi dallo Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici, e per l'inserimento nelle graduatorie dei supplenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. I concorrenti, al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, sono tenuti, se chiamati in servizio, a presentare in bollo, secondo la disciplina ordinaria prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tutti i documenti richiesti.